

LA DISCIPLINA DELLA RIMOZIONE E DELL'ALIENAZIONE DEI VEICOLI

in stato di abbandono secondo le norme del Decreto Ministeriale 22 Ottobre 1999 n.460, del D.Lgs.152 del 3 Aprile 2006 (norme in materia ambientale) o in applicazione degli artt.159 e 215 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 (codice della strada).

L'art.159 del codice della strada al comma 5° ha stabilito che gli organi di Polizia possono intervenire per rimuovere i veicoli in sosta, che per il loro stato o per qualsiasi altro motivo possono essere considerati in abbandono sulla strada, nelle aree soggette ad uso pubblico e nelle aree private soggette a pubblico passaggio (in qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare e pedonale).

La rimozione di cui al comma 5° dell'art.159 c.d.s., non è correlata ad una specifica violazione delle norme del codice della strada, per le quali essa è prevista (come sanzione accessoria), ma ha una natura distinta dalle sanzioni amministrative accessorie. Il medesimo comma infatti rimanda al D.P.R. 915/82, normativa sostituita dal D.L.gs. 22/97, a sua volta sostituita dal **D.Lgs. 152/2006**.

L'art. 231 del d.lgs.152/2006 (in precedenza l'art.46 del D.Lgs. 22/97) stabilisce il conferimento di tali veicoli ai centri di raccolta autorizzati, rimandando alle procedure ed ai casi specifici, determinati da un decreto ministeriale di attuazione: **il Decreto del Ministero degli Interni n. 460 emanato nel 1999 ed attualmente in vigore**.

Il suddetto decreto prevede una differente procedura di intervento, in rapporto ai due casi tipici confutati nel suo articolato:

1. il veicolo viene rinvenuto in evidente stato di abbandono, cioè quando è privo della targa di immatricolazione e della targa per i ciclomotori e su di esso non pende alcuna denuncia di furto -
 - 1a) ovvero privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione e non risulta presentata alcuna denuncia di furto, secondo quanto indicato dall'art.1 del D.M.;
2. il veicolo si trova per oltre sessanta giorni in sosta irregolare in area ad uso pubblico, nonchè su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, senza che sia stato effettuato il pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe per un periodo di sessanta giorni continuativi, come previsto dal successivo art. 2 del D.M. e per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto, secondo l'art.2 comma 1.

In entrambi i casi è prevista l'acquisizione della proprietà da parte degli organi pubblici.

Nel primo caso, 1 e 1a), viene indicata l'acquisizione della proprietà per occupazione ai sensi dell'art.923 del codice civile, trascorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, ovvero dalla data di rinvenimento nel caso di proprietario non identificabile, allorquando l'avente diritto non abbia chiesto la restituzione nei termini.

Nel secondo caso, 2) l'acquisizione della proprietà avviene dopo un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avvenuto ritrovamento, ai sensi dell'art.929 del codice civile.

Qualora il veicolo a motore, o il rimorchio, rinvenuto privo di targhe o privo della targa per i ciclomotori, constatate le condizioni generali e lo stato d'uso, sia integro e non manchino pertanto parti essenziali per la circolazione, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.100 comma 11° - da € 74 a 296, ovvero dall'art.97 comma 8° - da € 67 a 271 (ciclomotori) del codice della strada. Entrambe di fatto ne vietano la circolazione. In tali casi si tratta di veicoli, che, seppur abbandonati, non sono privati delle parti necessari, meccaniche ed elettriche, per la messa in circolazione e non rientrano quindi nella casistica dei rifiuti speciali. In questo caso, quindi, le condizioni di abbandono non escludono il rinvio alle norme del codice della strada, tant'è che l'art.1 comma 1° del D.M. 460/1999 prevede infatti, oltre alla rimozione, l'eventuale rilevazione di violazioni alle norme del c.d.s.

Nel caso 1a) invece è possibile classificare il veicolo come "rifiuto speciale", così come stabilito dall'art.184 del d.lgs. 152/2006, in quanto esso è sprovvisto di uno o più componenti essenziali, in maniera tale da non consentirne la circolazione. Di conseguenza l'accertamento eseguito sul veicolo dovrà riguardare la violazione prevista dall'art.192 comma 1 del D.Lgs.152/2006, riferita al divieto di abbandono di rifiuti, con la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.255, comma 1 del D.Lgs.152/2006, da €105 a 620, oppure, se classificabile come "veicolo fuori uso" ai sensi del D.Lgs. 209 del 24/5/2003, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.13 da €1000 a 5.000.

Nell'ipotesi del rinvenimento di un veicolo in sosta su un'area ad uso pubblico, ove ne è fatto divieto ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 del c.d.s., ovvero su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento senza che sia avvenuto il pagamento delle somme dovute, **per oltre sessanta giorni**, il D.M. 460/1999 all'art. 2 comma 1° ne ha comunque previsto la rimozione e la consegna ai centri di raccolta autorizzati. Lo stesso fa salve le ipotesi di rimozione del veicolo, come esecuzione della sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione delle norme del c.d.s. (si applica in tal caso l'art. 215 del codice della strada).

Inoltre ai sensi dell'art.175 comma 11), gli organi di polizia stradale e l'ente proprietario della strada, che rinvennero un veicolo abbandonato in autostrada e nelle strade extraurbane principali, dispongono sempre il conferimento del veicolo ad uno dei centri di raccolta, avendo sempre cura di verificare l'esistenza di eventuali denunce di furto nei riguardi dello stesso.

Procedura di acquisizione della proprietà per occupazione da parte degli organi pubblici.

Fattispecie a): l'organo di polizia procedente invita il proprietario, qualora identificabile, a ritirare il veicolo o il rimorchio rinvenuto sprovvisto di targhe o delle parti essenziali per l'uso e la conservazione, entro il termine di 60 giorni secondo l'art. 1 comma 2° del D.M. 460/1999. Qualora il proprietario, se identificato, non richieda la restituzione del veicolo e non provveda alla liquidazione delle spese afferenti tutto il procedimento, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice civile.

Gli atti che devono essere redatti sono:

1. verbale di contestazione o di notificazione al proprietario, se identificabile, dell'accertata violazione e contestuale invito a ritirare il veicolo entro 60 giorni;
2. verbale di rimozione del veicolo a motore o rimorchio e contestuale constatazione del suo stato d'uso e della conservazione delle sue parti e componenti essenziali, nonché dell'attestazione che non si tratta di bene di provenienza furtiva;
3. trascorsi i 60 giorni dalla notificazione, ovvero dal rinvenimento, qualora il proprietario non sia identificabile, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, si dovrà redigere il verbale di acquisizione della proprietà del veicolo per occupazione ai sensi dell'art 923 del codice civile e procedere alla sua alienazione. In tale caso l'organo di polizia procederà alla comunicazione di tutti i dati necessari, per la presentazione al P.R.A. da parte del centro di raccolta della formalità di radiazione e rottamazione.

Fattispecie b): nel caso di accertamento della sosta di veicoli a motore o di un rimorchio, che si protrae per oltre 60 giorni su un'area ad uso pubblico, ove ne è fatto divieto ai sensi delle norme del c.d.s., l'organo di polizia deve informare il Sindaco del loro rinvenimento e dell'avvenuto conferimento al centro di raccolta ai sensi degli artt. 923 e 927 del codice civile. Quest'ultimo provvede alla pubblicazione del ritrovamento e della consegna secondo il disposto dell'art. 928 del codice civile, avvisando nel contempo il proprietario - se conosciuto - di ritirare il veicolo rimosso e consegnato al centro di raccolta entro il termine di cui all'art.929 del codice civile, previo pagamento delle spese del procedimento e della custodia, con l'esplicita avvertenza

della perdita di possesso in caso di inadempienza e l'acquisizione della proprietà della cosa ritrovata da parte dell'ente pubblico.

Gli atti che devono essere redatti sono:

1. verbale di accertamento della sosta e di successiva constatazione del protrarsi della stessa per oltre 60 giorni, con contestazione o notifica delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.;
2. attestazione che il veicolo non è di provenienza furtiva e non pende su di esso alcuna denuncia;
3. verbale di rimozione e di conferimento ai centri di raccolta;
4. comunicazione al Sindaco delle circostanze di rinvenimento ed affidamento in custodia al centro di raccolta;
5. ordinanza sindacale da pubblicare all'albo pretorio del Comune, con la quale viene resa la notizia del conferimento del veicolo al centro di raccolta e da notificare al proprietario, qualora sia identificabile, per l'invito a ritirare il veicolo entro il termine di un anno, con contestuale avviso della perdita della proprietà in caso di omissione, ai sensi dell'art.929 del codice civile, ferma restando la facoltà della vendita del veicolo, in alternativa alla sua radiazione e rottamazione.

Fattispecie c): nel caso in cui la rimozione (o il blocco) dei veicoli sia stata effettuata come sanzione accessoria di una sanzione amministrativa [come nel caso di violazione degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 confutata dall'art. 2 comma 1) del D.M. 460/1999], l'organo di polizia procederà ai sensi dell'art 215 comma 4) del c.d.s. e di conseguenza oltre agli accertamenti di rito ed alla redazione dei consueti verbali, procederà alla loro alienazione solo dopo 180 giorni dal rinvenimento, rimozione e conferimento ai centri di raccolta.

E' assolutamente fondamentale tenere presente che:

se l'avente diritto non intende assolvere al proprio debito, compreso l'obbligo di estinguere la sanzione amministrativa pecuniaria, l'ente da cui dipende l'organo di polizia, che ha avviato il procedimento della rimozione e della consegna del veicolo al centro di raccolta, dovrà sostenere le spese occorrenti per la custodia e la vendita o la rottamazione del veicolo, curando quindi di recuperare i crediti formati, mediante le procedure in danno del debitore, in applicazione delle norme del codice civile.

A tal fine l'ente locale è in dovere di prevedere in appositi capitoli del bilancio risorse economiche

adeguate, per consentire agli organi di vigilanza di attivare le procedure di legge in materia di prevenzione e repressione degli illeciti in tema di veicoli abbandonati e fuori uso e per tutelarli dall'eventuale rischio di un danno economico procurato dal comportamento inottemperante del trasgressore, a causa del mancato assolvimento degli obblighi di legge.

Nelle Russe

Ispettore capo della P.M.
del Comune di Francofonte